

7895-21



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:

Renato Giuseppe Bricchetti	- Presidente -	Sent. n. sez. 264 /2021
Angelo Capozzi		CC - 09/02/2021
Ercole Aprile		R.G.N.37362/2020
Alessandra Bassi		
Maria Sabina Vigna	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 11/11/2020 del Tribunale del riesame di Cuneo

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Ciro Angelillis che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Cuneo ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo il 12 ottobre 2020 avente ad oggetto tre autovetture ed un motorino che avevano formato oggetto di un pignoramento nei confronti di (omissis) (omissis), quale legale rappresentante della (omissis) S.r.l., indagato per il reato di cui all'art. 388, quinto comma, cod. pen.

M

In particolare, secondo la ricostruzione del Collegio della cautela, (omissis), dopo l'esecuzione del pignoramento dei suddetti veicoli, nominato custode degli stessi, ometteva di consegnare all'Istituto di vendite giudiziarie, indicato nell'atto di pignoramento, detti beni, continuando a trattenerli e a utilizzarli.

Il Tribunale del riesame evidenzia che, allorquando, in data 3 luglio 2020 venne notificato il pignoramento sugli autoveicoli *de quibus*, gli stessi, già a far tempo dal 12 giugno dello stesso anno erano stati trasferiti ad altra società (omissis) (omissis) S.r.l) e ad un soggetto privato. Tuttavia, appare dagli atti che i beni sono stati trasferiti a favore di una società di cui l'indagato è rappresentante legale e di una persona appartenente, al nucleo familiare dell'indagato medesimo.

Ciò consente secondo il Tribunale del riesame di ritenere fittizi i trasferimenti dei beni e che quindi gli stessi non siano mai usciti dalla disponibilità quanto meno materiale dell'odierno ricorrente. E, dunque, una volta ricevuto l'atto di pignoramento, l'indagato avrebbe dovuto consegnare i beni sottoposti a pignoramento entro dieci giorni all'Istituto Vendite Giudiziarie

2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione (omissis), a mezzo del difensore di fiducia, deducendo la violazione di legge in relazione agli artt. 388, quinto comma, cod. pen. e in relazione all'art. 521-*bis* cod. proc. civ.

L'ipotesi non è sostenibile perché il reato contestato può essere commesso unicamente dal proprietario della cosa sottoposta a sequestro. Nel caso in esame la (omissis) S.r.l. debitrice della persona offesa dal reato non era più legittima proprietaria dei beni, i quali erano appunto stati acquistati dalla (omissis) S.r.l.

Non può in conclusione ritenersi che sia stato eseguito un valido pignoramento di beni di proprietà della (omissis) S.r.l. proprio perché tali beni non erano più nel patrimonio e nella disponibilità della predetta ditta.

Il Sostituto Procuratore Generale, Ciro Angelillis, ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.L'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo del 12 ottobre 2020 devono essere annullati senza rinvio per le ragioni di seguito indicate.

2.Occorre preliminarmente evidenziare che l'art. 388, quinto comma, cod. pen. (ora settimo comma a seguito delle modifiche apportate dal D. Lgs. 1° marzo 2016 n. 21) configura un'ipotesi speciale di omissione di atti di ufficio; il

principale elemento differenziatore, rispetto alla fattispecie prevista dall'art. 328 cod. pen., è costituito dalla circostanza che il delitto in esame può essere commesso soltanto dal custode.

Inoltre, se è vero che il pignoramento si completa con la trascrizione dell'atto al PRA, è del resto pacifico che con il pignoramento il debitore è costituito custode sino al momento della consegna del bene all'IVG, che da tale momento assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante; eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna l'atto di pignoramento al creditore pignorante perché provveda a trascriverlo nei pubblici registri. Pertanto, è evidente che con la notifica del pignoramento al debitore questi diventa custode per espressa previsione normativa ed assume l'obbligo di custodire e consegnare il bene entro 10 giorni all'IVG: decorso tale termine, il reato si consuma

Infine, rispetto al pignoramento tradizionale - e similmente a quanto accade in quello immobiliare - il debitore esecutato assume dunque in questo caso *ex lege* l'incarico di custode, non essendo necessario ottenere il previo consenso (espreso o tacito) del creditore, né l'accettazione dell'incarico da parte del debitore stesso ai sensi dell'art. 521 cod. proc. civ.

3. Ciò premesso, rileva il Collegio che non sussistono gli estremi del reato contestato, poiché l'imputato, al momento del pignoramento, non era più proprietario, la vendita degli automezzi era già stata trascritta all'A.C.I., e dunque non poteva essere nominato custode trattandosi, come si è detto, di una nomina *ex lege*, dei beni mobili registrati. Né può rilevare il fatto che, prima del pignoramento, abbia venduto i beni a una società di sua proprietà.

4. In conclusione, va affermato il principio che la violazione dell'attuale art. 388, settimo comma cod. pen., può essere contestata unicamente al legittimo proprietario di beni registrati pignorati ex art. 521-*bis* cod. proc. civ. che ne ometta la consegna all'I.V.G. nel termine prescritto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro preventivo del G.i.p. del Tribunale di Cuneo del 12 ottobre 2020, disponendo la restituzione dei beni agli aventi diritto.




Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale
in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art.626 cod. proc. pen.

Così deciso il 9 febbraio 2021



Il Consigliere estensore

Maria Sabina Vigna



Il Presidente

Renato Giuseppe Bricchetti



EL ENRI...
Doti SIG...
